



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Via Vittorio Veneto n. 59
c.a.p. 12024

tel. 0175.230121
fax . 0175 239003

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE A
SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI EQUESTRI E SIMILI**

TITOLO I

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore dei circhi equestri ed imprese di spettacoli viaggianti per la formazione di parchi di divertimento vengono effettuate dall'Amministrazione Comunale nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusta l'art. 9 - 1° e 2° comma - della legge 18/03/68 n. 337

Art. 2

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi godranno in diritto di precedenza rispetto ai primi.

Art. 3

L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che il parco risulti in armonia con gli interessi economici degli attrazionisti e con le aspettative del pubblico.

I parchi sul territorio comunale sono così suddivisi:

- a) Concessioni di singole attrazioni;
- b) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni di tipologia diversa tra di loro;
- c) Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa.

Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione è necessario far riferimento al successivo art. 4.

Art. 4

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministro del Turismo e dello Spettacolo, in base all' art. 4 della Legge 337/68, approvato con decreti ministeriali del 23/04/69, 22/07/81, 10/01/85, 01/06/89 e 7/1/2002 e successive integrazioni, ed accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse nell'ambito di ogni raggruppamento.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, etc.) ai fini del presente Regolamento



vengono considerate "piccolissime attrazioni", non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

Art. 5

Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente e anche sullo stesso parco. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'art 6 e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'art. 11.

E' consentito l'accorpamento su un unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestato ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente occupa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione. All'atto della domanda di accorpamento è fatto obbligo al titolare di indicare la provenienza delle attrazioni accorpate, specificando le corrispondenti rinunce dei componenti il nucleo familiare, che hanno accettato l'accorpamento.

Art. 6

Concorro alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti in ogni singolo parco in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di priorità:

- 1) Maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma del presente Regolamento) ai parchi cittadini. Tale requisito deve essere documentato a cura degli Esercenti, qualora non potesse essere comprovato dagli atti in possesso all'ufficio competente;
- 2) Maggiore anzianità di mestiere rilevabile, per ogni attrazione, dal nulla-osta ministeriale;
- 3) Maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dal numero di T.F. riportato sul nulla-osta ministeriale;
- 4) Eventuale residenza nel Comune.

Le società, comunque costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri su esposti e concretizzano i punteggi di cui all'art. 11, a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei soci. Per le società non è consentita l'acquisizione dei diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla società stessa.

Art. 7

Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante sul territorio comunale deve presentare istanza indirizzata al Sindaco, almeno 60 giorni prima del periodo previsto in calendario per l'apertura del parco.

Nella domanda devono essere specificati:

- a) Generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale numero telefonico, recapito presso cui inviare le comunicazioni, qualora fosse diverso dalla residenza);
- b) Precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio;

- c) Precise misure dell'ingombro delle attrazioni che si intendono installare, nonché dell'ingombro di pedane, casse, tettoie, etc.;
- d) Numero di T.F. e contrassegno dell'attrazione che si intende installare;
- e) Numero di codice fiscale o partita IVA dell'azienda;
- f) Dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazioni, per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
- g) L'obbligo dell'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani ed alla pulizia dell'area, secondo le modalità che verranno indicate nella domanda stessa.

Le domande sprovviste delle indicazioni previste dai punti su esposti a, b e c non saranno ritenute valide e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni anno, all'atto della presentazione della prima domanda, devono essere allegati:

- 1) Copia del nulla-osta ministeriale valido per l'anno della manifestazione;
- 2) Autocertificazione di residenza e stato di famiglia;
- 3) Due fotografie frontali a colori dell'attrazione per cui si fa richiesta (tale documentazione ha validità finché l'attrazione non viene cambiata), di cui una verrà restituita, vidimata dall'ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione;
- 4) Elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione che si vuole installare (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, es. sale giochi, firi vari, etc.);
- 5) Elenco delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.

Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni deve essere ritirata la licenza di pubblica sicurezza, che l'Ufficio di Polizia Amministrativa rilascia a seguito del sopralluogo e relativo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ovvero a seguito di relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri qualora la capienza delle attrazioni sia pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8

In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquistati dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio.

Nel caso in cui il succedente sia già titolare di altra concessione, deve optare, in modo unico ed irrevocabile, per la situazione che ritiene più vantaggiosa, dichiarando quale attrazione intende declassare all'ultimo posto della categoria di appartenenza ai fini della graduatoria.

Art. 9

In caso di cessione dell'attività, se chi acquisisce l'attività è un familiare o affine fino al terzo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 50% del punteggio maturato dal dante causa; in ogni altro caso non viene riconosciuto alcun punteggio, ma solo il diritto a frequentare il parco.

Il cedente può continuare a svolgere l'attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio. I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società.

Art. 10

Fermo restando il disposto dell'art. 4 del presente Regolamento, il cambio attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già frequentanti e non ne impedisca o intralci il posizionamento. Qualora sul parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni analoghe, ma l'organico consenta il cambio richiesto, la Ditta dovrà posizionarsi "in coda" alle attrazioni già presenti appartenenti allo stesso raggruppamento.

Art. 11

Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:

- o Punti 2 per ciascun anno di anzianità di frequenza al parco in questione con la stessa attrazione o con altra ottenuta attraverso regolare concessione di cambio mestiere;
- o Punti 0,25 per ciascun anno di mestiere per l'attrazione che si intende installare;
- o Punti 0,10 per ciascun anno di anzianità di residenza;
- o Punti 0,10 per ciascun anno di anzianità di categoria.

Art. 12

Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita l'installazione di una attrazione costituente un novità assoluta per il Comune.

Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del presente Regolamento, purché siano soddisfatte le richieste di partecipazione degli Esercenti aventi i diritti sanciti dagli stessi artt. 3 e 6.

La concessione come "novità", oltre a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo. Il richiedente deve presentare, in tempo utile, idonea documentazione fotografica e tecnica a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

Art. 13

La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria almeno 10 giorni prima dell'apertura del parco, tenendo conto della consuetudinarietà dei periodi delle manifestazioni.

L'orario dell'attività verrà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei frequentatori del parco, al fine di addivenire ad un orario ottimale, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

Altri casi, non previsti dal presente articolo, verranno vagliati di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Amministrativa d'intesa con il Sindaco.

Art. 14

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie.

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno un giorno prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per causa di forza maggiore, quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa.

Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il terzo giorno dall'apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno, nonché l'impossibilità al funzionamento.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita di punteggi maturati, su richiesta dell'esercente, che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore, ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno 60 giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i tre anni successivi.

Art. 15

La consegna delle autorizzazioni di esercizio è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

1) ~~Versamento, almeno 30 giorni prima dell'apertura del parco, della cauzione per ogni attrazione secondo il seguente prospetto:~~

€/./..... per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale

€/./..... per le attrazioni definite medie secondo la classificazione ministeriale, per i banchi gastronomici e per i banchi di torroni

€/./..... per le attrazioni definite piccole secondo la classificazione ministeriale e per i banchi di vendita vari.

- 2) Versamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico;
- 3) Versamento degli oneri relativi allo smaltimento rifiuti;
- 4) Presentazione dell'originale della licenza annuale (che verrà trattenuta per tutta la durata della manifestazione dall'ufficio comunale competente o, per i banchi, fotocopia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche);
- 5) Presentazione dell'inizio di attività SIAE;
- 6) Presentazione della relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri qualora la capienza delle attrazioni si pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311;
- 7) Consegna di fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
- 8) Consegna di fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi.

La documentazione di cui ai precedenti punti 7 e 8 può essere consegnata al momento della prima partecipazione dei parchi cittadini di ogni anno, mentre la restante viene



richiesta ad ogni apertura di parco. La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione dalla frequenza del parco.

Immediatamente e comunque non oltre 24 ore successive alla chiusura del parco deve essere effettuato un sopralluogo onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. A tale sopralluogo, a termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare il titolare o suo delegato di ogni attrazione ed il responsabile dell'ufficio comunale competente o suo delegato. In caso di contestazione di danni di qual si voglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto 1 del presente articolo a tutti i partecipanti al parco.

Articolo 16

Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente oppure, ferme restando le sue responsabilità amministrative, civili e penali, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione si maggiorenne:

- Parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
- Terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione
- Dipendenti

I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'ufficio di Polizia Amministrativa all'atto della domanda di partecipazione e vengono riportati sulla licenza d'esercizio.

I concessionari devono procedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

A fine occupazione le ditte concessionarie devono provvedere direttamente alla pulizia finale dell'area occupata, comprese le zone in comune ed i passaggi interni, fatto salvo quanto da precedente art. 15.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio della Giunta Municipale) è autorizzato secondo i limiti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.91 e le disposizioni di cui all'art. 9 L.R. 20.10.2000 n. 52.

E' vietato comunque sempre fare uso di annunci microfonic.

Art. 17

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'esercente di tenere a disposizione per i controlli degli organi competenti la seguente documentazione:

- o Placca ministeriale dell'attrazione
- o Fotocopia del nulla-osta ministeriale
- o Permesso di occupazione di suolo pubblico
- o Licenza temporanea di esercizio
- o Documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio
- o Inizio di attività SIAE
- o Fotografia (validata dal competente ufficio) dell'attrazione, come previsto dall'art. 7 punto 3 del presente Regolamento.

Art. 18

L'assegnazione dei posti, previa convocazione degli Esercenti, viene effettuata dall'ufficio comunale competente.

Nell'assegnazione dei posti si tiene conto del seguente ordine:

- Attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi
- Attrazioni con particolare dimensione d'ingombro
- Attrazioni grandi e medie (a parità di ingombro in ordine di punteggio)
- Piccole attrazioni - tiri (in ordine di punteggio)
- Piccole attrazioni - rotonde (in ordine di punteggio)



L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione può delegare un sostituto, con delega scritta redatta su carta semplice.

In caso di assenza del titolare o delegato, l'assegnazione procede seguendo l'ordine stabilito.

Ultimata l'assegnazione a tutti i presenti, si procede all'assegnazione come sopra previsto per i ritardatari.

Per coloro che dovessero ancora risultare assenti i posti verranno assegnati d'ufficio.

Art. 19

Premesso che l'assegnazione dei padiglioni dolciari, gastronomici, giocattoli e simili è fattibile solo quando gli stessi siano da posizionare a fianco di attrazioni dello spettacolo viaggiante, in sede di determinazione dell'organico di ciascun parco, l'ufficio comunale competente stabilisce l'organico massimo di ciascun esercizio previsto dal presente articolo.

L'elenco dei nominativi dei richiedenti viene ordinato in graduatorie secondo le merceologie a cura dell'ufficio comunale competente, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di commercio valide alla data del parco.

Sono assegnati solo i posti in organico. Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista d'attesa.

Art. 20

Premesso che la sosta delle carovane e dei carriaggi verrà autorizzata nei luoghi di volta in volta indicati dall'ufficio di Polizia Municipale, è indispensabile che ogni Esercente indichi chiaramente sulla richiesta il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta. Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad Esercenti non in regola con l'autorizzazione comunale o con la licenza annuale d'esercizio.

Di norma ogni Esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due mezzi abitativi.

Non saranno consentite soste agli esercenti, che risultano svolgere altrove la loro attività anche se residenti. Ai residenti in attesa di trasferirsi in altri Comuni o in attesa di partecipare ai parchi cittadini, verrà concessa l'autorizzazione alla sosta previa valutazione dell'Ufficio competente e del Sindaco.

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona abitata a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, verrà revocata l'autorizzazione.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio comunale sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidiva, verrà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo non superiore ad un anno.

Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 21

Per tutte le violazioni al presente Regolamento, qualora non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti comunali, si applicano le sanzioni e le tariffe pecuniarie previste dal T.U.L.P.S. e s.m.i., fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II

COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Art. 22

Il Comune concede l'occupazione di suolo pubblico ai circhi ed ai complessi assimilati solo nei periodi e nelle località all'uopo destinate e comprese nell'elenco delle aree da utilizzare per l'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 - 1° e 2° comma - della legge 18/03/68 n. 337.

Art. 23

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18/3/68 n. 337, dalle Circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e s.m.i.

Art. 24

Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- Cognome e nome del richiedente titolare del nulla-osta ministeriale e della licenza d'esercizio;
- La precisa denominazione del complesso, che si intende impiantare;
- La residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA;
- Le dimensioni del tendone, delle pedane ber e biglietterie, delle stalle e di ogni altro ingombro;
- Il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei carriaggi, che dovranno essere autorizzati alla sosta;
- Il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività.

Alle domande dovranno sempre essere allegati le fotocopie del nulla-osta ministeriale e della licenza d'esercizio, regolarmente rinnovati per l'anno in corso, nonché fotocopia del contrassegno metallico ministeriale.

Le domande prive di tale documentazione non saranno ritenute valide.

Art. 25

Avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito sul territorio comunale e, in subordine, quello che non si è più esibito da un maggior numero di anni (periodo di riferimento: i dieci anni precedenti l'anno in cui si richiede la concessione).



Art. 26

La concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 10 gg. prima dell'effettiva occupazione:

- 1) Aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria di € .1.032 Quale rimborso spese per danni o tasse dovute alla Civica Amministrazione;
- 2) Aver versato l'onere di occupazione di suolo pubblico;
- 3) Obbligarsi, nel contesto della domanda, all'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani ed alla pulizia finale dell'area ed al pagamento della relativa tassa;
- 4) Aver presentato una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri qualora la capienza del complesso sia pari o inferiore a 200 persone; ovvero aver presentato istanza di visita tecnica alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, qualora la capienza di spettatori superi le 200 persone. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.
- 5) Aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Art. 27

In caso di danni provocati all'area o ad altri beni comunali o di abusi ovvero si situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta, salvo il risarcimento di maggior danno ai sensi delle vigenti leggi. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento a causa di forza maggiore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.
Eventuali casi e situazioni particolari verranno esaminate di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa.